

**REGOLAMENTO
DELLA CONFERENZA REGIONALE
DEL VOLONTARIATO VENETO**

**Art. 1
Finalità**

La Conferenza Regionale del Volontariato è l'organismo di rappresentanza del mondo del volontariato nei confronti della Regione, degli Enti pubblici e privati e delle loro articolazioni istituzionali.

Allo scopo di favorire la partecipazione democratica, l'informazione e la crescita culturale del mondo del volontariato liberamente riunito in spazi istituzionali, la conferenza presenta pareri, osservazioni ed istanze nei momenti programmatici della Regione e degli Enti Locali, esprimendo anche suoi rappresentanti per partecipare, di volta in volta, alla elaborazione di progetti riguardanti il mondo del volontariato.

**Art.2
Valore del regolamento**

Il funzionamento della Conferenza Regionale del Volontariato è disciplinato dalle norme contenute nel presente regolamento, integrative di quelle previste dalla LR 30.8.1993, n. 40 e successive modificazioni ed integrazioni.

Le norme del presente regolamento, hanno carattere interno, mentre per quant'altro, si fa riferimento alle normative emanate in materia di volontariato e a quelle del Codice Civile.

**Art.3
Entrata in vigore del regolamento**

Il presente regolamento abroga ogni altra contraria disposizione ed entra in vigore dalla data di deliberazione di approvazione da parte della Conferenza.

**Art.4
Composizione della Conferenza**

Partecipano di diritto alla Conferenza, coloro che sono stati nominati dal Presidente della Giunta Regionale del Veneto a norma dell'Art.7 della LR 40/1993.

Le designazioni delle Organizzazioni di Volontariato, vanno presentate al Presidente della Giunta Regionale per il tramite della Conferenza che opportunamente esprime un proprio parere in merito.

**Art.5
Sede**

La Conferenza ha sede a Venezia in Rio Novo Dorsoduro 3493 (ex sede ULSS), dove conserva i suoi atti ufficiali negli spazi messi a disposizione dalla Giunta Regionale.

La Conferenza può deliberare per particolari esigenze che le riunioni si tengano in altre sedi messe gratuitamente a disposizione.

Art.6 Organi

La Conferenza è composta da tutti i Rappresentanti delle Organizzazioni di Volontariato nominati dal Presidente della Giunta Regionale.

Sono organi della Conferenza:

- il Presidente;
- l'Ufficio di Presidenza, composto dal Presidente, dal Vicepresidente con funzioni di vicario e dal Segretario

Art.7 Elezioni

Tutti i componenti la Conferenza sono elettori attivi e passivi e possono essere eletti nelle nomine di competenza della Conferenza.

In tutti gli incarichi, le nomine e le elezioni dovranno essere attuate le pari opportunità. Negli organi della Conferenza e in quelli di nomina della stessa vi dovrà sempre essere l'equilibrio di genere.

Le elezioni avvengono di norma a scrutinio segreto. Ciascun elettore può esprimere al massimo il 50% delle preferenze sul numero di coloro che dovranno essere eletti.

Se gli incarichi sono in numero dispari, la percentuale va considerata all'unità superiore.

La votazione è valida con la partecipazione della maggioranza assoluta dei componenti la Conferenza.

Risultano eletti coloro che ottengono il maggior numero dei voti espressi.

L'Ufficio di Presidenza viene eletto con voto distinto e separato per il Presidente e per il Vice presidente.

La carica di Presidente della Conferenza è incompatibile sia con la presidenza che con gli organi di gestione e di controllo dei CSV e degli enti gestori dei CSV.

Art.8 Nomine di competenza della Conferenza

La Conferenza procede, sulla base di proposte avanzate dai componenti la Conferenza medesima e ai sensi della LR 40/93 alla designazione di rappresentanti delle Organizzazioni del Volontariato nei seguenti organismi con le modalità previste dall'art.7 del presente regolamento:

- n. 10 rappresentanti nell'osservatorio regionale (Art.5 LR 40/93);
- n. 4 rappresentanti quali componenti effettivi del Comitato di Gestione del Fondo speciale costituito presso la Regione ai sensi dell'art. 15 della L.266/ 1991 (co. 1 Art. 14 quater LR 40/93);
- n. 6 rappresentanti per la partecipazione con voto consultivo nel Comitato di Gestione del Fondo speciale al momento della costituzione e/o del rinnovo, dei centri di servizio e nella ripartizione dei fondi previsti dalla legge (co. 2 Art. 14 quater LR 40/93)
- n. 7 rappresentanti, uno per provincia, per la partecipazione agli accordi con la Giunta Regionale volti alla definizione degli indirizzi programmatici per l'istituzione e/o per lo sviluppo delle attività dei centri di servizio (co. 3 Art. 14 LR 40 / 93).

Art.9

Durata della Conferenza e dell'Ufficio di Presidenza

La Conferenza ha la durata della legislatura regionale (co. 3 art.7 LR 40/93).

Il Presidente ed il Vicepresidente della Conferenza durano in carica fino alla scadenza della legislatura (art.7 L. 40) (salvo eventuale revoca) e sono eletti per un solo mandato.

La richiesta di revoca, sottoscritta da almeno un terzo dei componenti l'assemblea; deve essere comunicata da parte del richiedente ai componenti della Conferenza almeno trenta giorni prima della riunione in cui verrà esaminata.

La revoca si considera approvata se riporta il voto favorevole della maggioranza assoluta dei componenti la Conferenza.

Art. 10

Dimissioni e impossibilità sopravvenuta

Le dimissioni volontarie e le dichiarazioni di impedimento alla partecipazione ai lavori della Conferenza, devono essere presentate per iscritto all'Ufficio di Presidenza.

In caso di dimissioni e/o di impossibilità sopravvenuta dei componenti l'Ufficio di Presidenza e/o degli altri rappresentanti eletti dalla Conferenza in organismi esterni, il Presidente convoca la Conferenza stessa per procedere a nuova elezione previa presa d'atto delle motivazioni che ne impediscono la partecipazione dei componenti la Conferenza.

Il Presidente invita l'Associazione d'appartenenza del dimissionario a procedere a nuova designazione entro 90 giorni.

Scaduto tale termine il Presidente, sentita l'Assemblea, chiede al Presidente della Giunta Regionale di promuoverne la decadenza.

Art. 11

Funzioni del Presidente

Il Presidente

- rappresenta la Conferenza
- nomina il Segretario scegliendo tra i componenti la Conferenza
- provvede agli adempimenti relativi alla convocazione della Conferenza e alla predisposizione degli ordini del giorno
- dirige i lavori della Conferenza avvalendosi di scrutatori in caso di votazioni
- firma assieme al Segretario gli atti ufficiali della Conferenza
- per particolari argomenti, invita alle riunioni persone esperte
- convoca l'Ufficio di Presidenza.

Art. 12

Funzioni dell'Ufficio di presidenza

L'Ufficio di Presidenza convoca la Conferenza nelle sedute ordinarie e straordinarie, predispone l'ordine del giorno, propone alla Conferenza i documenti del bilancio preventivo e del conto consuntivo, cura l'esecuzione delle deliberazioni della Conferenza.

Funzioni del Segretario:

- **predispone** i verbali delle riunioni e li sottoscrive con il Presidente
- **aggiorna** gli elenchi della Conferenza, le presenze alle riunioni
- **registra** i rimborsi effettivamente erogati e cura la conservazione della relativa documentazione

Art. 13

Riunioni della Conferenza

Le riunioni della Conferenza sono ordinarie e straordinarie.

Le riunioni ordinarie hanno luogo almeno due volte all'anno indicativamente nei mesi di febbraio e di settembre.

Le riunioni straordinarie possono essere disposte sia su decisione dell'Ufficio di Presidenza, sia su richiesta di almeno un terzo dei componenti la Conferenza.

Le riunioni sono presiedute dal Presidente o dal Vicepresidente e sono valide se è presente la maggioranza assoluta dei componenti-

La maggioranza assoluta dei componenti la conferenza, è comunque necessaria per procedere:

(a) alle elezioni degli organismi interni (art.7) e delle rappresentanze esterne (art.8)

(b) ad eventuali modifiche del regolamento

Le decisioni della Conferenza, se non riguardano persone, sono assunte con voto palese.

La conferenza può decidere di costituire gruppi di lavoro per l'approfondimento di singole tematiche.

Le riunioni non sono pubbliche. Possono essere ammesse alle sedute solo le persone autorizzate.

Art. 14 Delega

Nei casi di impedimento alla partecipazione dei singoli componenti la Conferenza e previa informazione scritta da inviare al presidente, è ammessa la delega scritta ad altro componente la Conferenza. Ciascun componente può ricevere una sola delega.

Art. 15

Ordini del giorno delle riunioni

L'elenco degli argomenti da trattare in ciascuna riunione vincola e circoscrive l'attività della Conferenza in sede dell'adunanza medesima in quanto fissa preventivamente gli argomenti da discutere e da deliberare.

Detto elenco è predisposto dall'Ufficio di Presidenza al quale ogni componente la Conferenza può rivolgersi per l'inclusione anche di altri argomenti.

Ogni proposta va illustrata da ciascun proponente e deve essere corredata da apposita documentazione che ne sintetizzi i contenuti.

La documentazione va depositata per tempo all'Ufficio di Presidenza per la libera consultazione di ciascun componente.

Gli inviti vanno diramati 15 giorni prima della data fissata per la riunione, a meno che l'Ufficio di Presidenza, per motivi d'urgenza, non riduca a tre giorni tale termine.

Art. 16 Verbali delle sedute

I processi verbali delle riunioni sono sinteticamente stesi dal Segretario.

I verbali sottoscritti dal Presidente e dal Segretario, vanno approvati dalla Conferenza nella riunione successiva ed eventualmente rettificati e quindi riportati cronologicamente in apposito registro.

Art. 17

Norme di comportamento

Nei casi di atteggiamenti non corretti posti in essere da componenti la Conferenza, è previsto il richiamo verbale del Presidente.

Qualora ciò non fosse sufficiente, il Presidente provvede ad allontanare dall'aula l'autore delle turbative e a darne comunicazione all'Associazione designante.

Nel caso di tre assenze ingiustificate nel corso dell'anno dei singoli componenti la conferenza, il Presidente informa l'associazione di appartenenza per i provvedimenti necessari.

Art. 18

Modifiche al regolamento

La Conferenza può procedere a modifiche del presente regolamento *con le modalità previste dagli Art. 13 e 15.

Art. 19

Rimborso spese

Ai componenti la Conferenza Regionale del Volontariato saranno rimborsate le eventuali spese sostenute per lo svolgimento di attività inerenti ai compiti istituzionali con modalità decise dalla Conferenza stessa.

La rendicontazione conseguente è tenuta dal Segretario.